

## ALLEGATO C

Repertorio Atti n. .... del.....

L'anno Duemila.....

### **TRA**

la **Società della Salute della Valdinievole** C.F. 91025730473 (di seguito denominata SDS) – con sede in Pescia (PT) – Via Cesare Battisti, 31 - nella sua qualità di Direttore/responsabile U.F....., nata a ..... (.....) il ..... – C.F. .... – domiciliato per la carica ed il presente atto in Pescia – Via Cesare Battisti, 31 che sottoscrive in nome e per conto della Società della Salute della Valdinievole in forza del decreto n. .... del ..... / atto di nomina .....

### **E**

.....con sede legale in ..... (.....) in ..... – C.F. e P. IVA ....., nella persona di Sig.ra ..... nata a ..... (.....) il ....., C.F. .... residente a ..... (.....) via ....., ....., nella sua qualità di Legale Rappresentante del .....

### **premesso**

che con Determina n. .... del .....

- è stata indetta procedura aperta ex art. 60 del Dlgs 50/2016 s.m.i per il seguente servizio **“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI/E CON DISABILITÀ DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE. CPV 85311200-4”**;

- è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto, le modalità di gara e lo schema del presente contratto;

- che con la Determina suddetta si demandava alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, in funzione della relativa Convenzione sottoscritta, l'espletamento del procedimento di gara e la verifica dei requisiti;

- che con Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... assunta dalla Stazione Unica Appaltante la gara, previa verifica dei requisiti di legge, è stata aggiudicata definitivamente a .....con sede legale in ..... (.....) Via ....., ..... – C.F. e P. IVA ....., alle condizioni di cui agli atti di gara ed all'offerta tecnica ed economica presentata dalla stessa;

- che l'Appaltatore risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC acquisito e conservato in atti dal competente Ufficio;

si stipula

il seguente contratto mediante forma privata secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i a valere a tutti gli effetti di legge.

## **Art. 1 – Condizioni generali**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso.

## **Art. 2 – Oggetto**

Con il presente contratto, la Società della Salute della Valdinievole affida all'operatore economico .....con sede legale in ..... (.....) Via ..... , ..... – C.F. e P. IVA ..... , che accetta, l' **”AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI/E CON DISABILITÀ DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE. CPV 85311200-4”**, come descritto nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 3.

## **Art. 3 – Documenti contrattuali**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

A) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E PROGETTO SINTETICO DI SERVIZIO (ART. 23 COMMA 14 E 15 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) comprensivo della relazione tecnico-illustrativa;

B) OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA DALL'APPALTATORE;

C) OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALL'APPALTATORE.

Detti documenti, di cui se ne omette la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già presa visione, previa loro sottoscrizione in segno di piena conoscenza ed accettazione, fanno parte integrante del presente contratto pur se non materialmente allegati al medesimo, e depositati in atti della stazione appaltante.

## **Art. 4 – Valore del contratto, corrispettivo e finanziamento**

Il valore per 36 mesi del contratto ammonta ad €. .... (.....) (IVA esclusa);

Il servizio oggetto del presente contratto verrà finanziato con imputazione a valore sull'esercizio finanziario Bilancio preventivo economico anno 2023, pluriennale 2023/2025, conto economico \_\_\_\_- \_\_\_\_ budget \_\_\_\_.

## **Art. 5 – Durata**

Il presente contratto ha la durata di 36 mesi.

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione tra la Società della Salute della Valdinievole e l'aggiudicatario del servizio.

La Società della Salute della Valdinievole si riserva la facoltà di esercitare il rinnovo di 1 anno (cfr. art. 35 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) nonché l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente (e comunque non eccedente i 6 mesi): quest'ultima agli stessi prezzi, patti e condizioni (cfr. art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).

Sds si riserva altresì di adire ad altre forme di modifica del contratto in fase di vigenza come descritto nel Capitolato Speciale d'appalto di cui al precedente articolo 3.

#### **Art. 6 – Gara di esecuzione art. 103 del D. Lgs. 50/2016**

A garanzia dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e dei servizi/delle attività previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), per l'importo di euro ..... (...../00). Restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con la predetta polizza fideiussoria, nonché le franchigie e gli scoperti.

#### **Art. 7 –Assicurazione a carico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore, così come previsto dal Capitolato speciale d'appalto, ha prestato la polizza assicurativa nelle seguenti forme: ..... – Ag. .... Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con le predette garanzie, nonché le franchigie e gli scoperti.

#### **Art. 8 –Fatturazione e pagamenti.**

I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante emissione di fatture mensili con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, come modificata e integrata con D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.217/2010 attraverso l'utilizzazione di conti correnti bancari o postali dedicati (anche in maniera non esclusiva) aperti presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9- bis della Legge n. 136/2010.

A tal fine si specifica:

- Codice Identificativo Gara (CIG): .....
- Conti correnti dedicati dall'Appaltatore (art. 3 L. 136/2010 e s.m.i):  
..... – Ag. .... –  
via ....., ...;
- Soggetti deputati ad operare sul conto corrente: ..... nato/a il  
..... a ..... (.....) c.f. ....

#### **Art. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'Appaltatore è tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e il Codice di comportamento della SdS Valdnievole approvato con la Delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 03.10.2016).

Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, le cui norme all'Appaltatore si applicano per quanto compatibili.

#### **Art. 11 – Clausola risolutiva espressa, art. 92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011**

In considerazione del fatto che non è pervenuta, entro i termini previsti, l'informazione prefettizia antimafia riguardante l'Appaltatore, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico delle Società medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta la SdS Valdinievole recederà dal contratto, ai sensi dell'art.92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011.

#### **Art. 12 – Divieto di cessione del contratto.**

La cessione del contratto è tassativamente vietata, a pena nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art. 106 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

Qualora la ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione della stazione appaltante.

#### **Art. 12- Penalità**

A seguito di disservizi o inadempimenti rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, non imputabili alla SdS o causate da forza maggiore o da caso fortuito, l'aggiudicatario potrà essere soggetto al pagamento di penali.

In caso di inadempimento sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di grave ritardo nella attivazione dei servizi oggetto del capitolato tecnico, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di intervento socio/educativo inadeguato o comportamento non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione imputabile agli operatori nei confronti dell'utenza, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di mancato inizio dell'esecuzione del contratto la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
- per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o dall'offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi della SdS, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, o le norme sulla protezione dei dati personali, sarà applicata una penalità pari a € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, per ogni evento.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'aggiudicatario, o tramite PEC.

L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; la SdS Vdn, valutate le osservazioni formulate dall'aggiudicatario, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura tramite posta elettronica o tramite PEC.

Le contestazioni formalizzate dalla SdS Vdn, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

La penale applicata sarà oggetto di nota di credito di pari importo emessa dall'aggiudicatario.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario potrà essere oggetto di penali in caso di mancato adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 47 comma 6 del DL 77/2021 . Le penali, in questo caso, saranno commisurate alla gravità della violazione e saranno improntate ad un criterio di proporzionalità nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

### **Art. 13 – Cause di risoluzione**

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inosservanza delle obbligazioni contrattuali ed alle inosservanze specificate negli articoli precedenti, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i seguenti eventi:

- mancata avvio del servizio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti, del CCNL e degli obblighi del presente Capitolato;
- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn;
- per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- qualora le Informazioni Antimafia di cui all'art. 4 D. Lgs. 6.09.2011 n. 159, così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, abbiano dato esito positivo.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o nel caso in cui prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale della ditta;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- qualora l'aggiudicatario ceda il contratto;
- qualora l'aggiudicatario subappalti il servizio;
- abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
- motivi di pubblico interesse;
- impiego di personale non dipendente dall'appaltatore;

- cancellazione dell'appaltatore dall'Albo Regionale delle Cooperative sociali ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara;
- qualora venga sciolto l'eventuale Raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio ordinario;
- qualora avvenga l'ampliamento del Raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio ordinario, oppure la sostituzione anche di una sola delle imprese associate, salvo quanto previsto all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice Appalti;

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile Unico del procedimento, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione del Contratto, se previsto, provvede ad istruire, nei casi ritenuti opportuni, motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata alla Direzione della SdS Vdn che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme sopra citate, ai sensi dell'art.1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il contratto si intende risolto di diritto nelle seguenti fattispecie:

- l'aggiudicatario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'aggiudicatario non impieghi personale e/o attrezzature e/o con i requisiti concordati;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della SdS Vdn di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'aggiudicatario si renda colpevole dell'utilizzo improprio delle sedi messe a disposizione dalla SdS;
- l'aggiudicatario si renda colpevole della mancata e tempestiva comunicazione ad Sds circa lo stato pregiudizievole/carente dei locali messi a disposizione da Sds /sedi di Uzzano e di Buggiano) in rapporto all'attività praticate dal gestore, con particolare riferimento a situazioni che possano pregiudicare la sicurezza e la salute di personale e utenti;
- l'aggiudicatario o il personale impegnato percepiscano somme di denaro o altro, a qualunque titolo offerto dagli utenti del servizio;
- l'aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili allo stesso;
- l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni della SdS;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verificano disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni;
- si verificano gravi inadempimenti quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, la violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;
- l'aggiudicatario risulti aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse o dei contributi previdenziali;
- si verificano alcune delle violazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
- si verificano alcune delle condizioni previste dall'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, per una delle sopra indicate cause, la SdS Vdn si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e del D. Lgs 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale la SdS Vdn potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

#### **Art. 14 - Sospensione o conclusione anticipata del servizio**

La sospensione temporanea o l'anticipata conclusione del servizio dovute a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse non comporteranno alcun addebito di responsabilità nei confronti dei contraenti, purché gli stessi effettuino tempestive comunicazioni reciproche nell'esclusivo interesse degli utenti.

Qualora gli eventi suddetti conseguano a provvedimenti emanati dalla SdS, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad ottenere compensi per le attività non svolte e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

Resta tuttavia inteso che, l'aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS Vdn. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

#### **Art. 15- Risoluzione del contratto su iniziativa dell'Appaltatore**

L'Aggiudicatario, con motivata comunicazione da inoltrare alla SdS tramite lettera raccomandata o PEC con un preavviso di almeno 60 giorni, può risolvere il contratto nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari ad esso non imputabili così come disposto dall'art. 1467 del Codice Civile.

#### **Art. 16 – Subappalto e cessione del credito**

E' vietato subappaltare o comunque cedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente capitolato.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dell'art. 106 co. 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i. In ogni caso è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'appaltatore cedente.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Sds.

#### **Art. 17- Diritto di recesso**

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, la SdS potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque fase del suo svolgimento per inoppugnabili ragioni di ordine pubblico o di interesse collettivo.

Ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile, l'Aggiudicatario potrà recedere dal contratto nell'impossibilità oggettiva di adempiere agli impegni posti a proprio carico, per motivi ad esso non imputabili da giustificare e documentare adeguatamente nella comunicazione che dovrà essere inoltrata tramite

lettera raccomandata con un anticipo non inferiore a 60 giorni.

Qualora l'Aggiudicatario receda senza giusta causa, la SdS sarà autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale nella sua interezza, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 18- Sicurezza sui luoghi di lavoro**

La SDS prima dell'aggiudicazione definitiva provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria dei seguenti adempimenti, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

La SDS provvederà alla comunicazione, dell'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, agli enti competenti materia di controllo.

L'Impresa dovrà inoltre fornire al proprio personale i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) necessari per l'espletamento dei servizi appaltati come richiesto dal D. Lgs. n° 81/2008 e da eventuali normative di emergenza che dovessero essere emanate nel corso delle vigenza contrattuale

#### **Art. 19 – Spese di contratto, imposte e trattamento fiscale**

Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa sono a carico dell'Appaltatore che, senza riserva alcuna, se le assume.

#### **Art. 20 – Comunicazione tra le parti.**

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche avverranno tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. Eventuali contestazioni e/o intimazioni all'Appaltatore verranno effettuate mediante le modalità previste dal Capitolato speciale d'Appalto. Qualsiasi comunicazione fatta dalla SdS Valdinievole agli incaricati dell'Appaltatore si considererà fatta personalmente al Rappresentante Legale dello stesso.

#### **Art. 21 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.

Titolare del trattamento è la Società della Salute della Valdinievole, con sede in via Cesare Battisti, 31 – 51017 Pescia (PT), email [sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it](mailto:sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it); P.e.c. [sdsvaldinievole@postacert.toscana.it](mailto:sdsvaldinievole@postacert.toscana.it). Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali, il contraente si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate dalla SdS Valdinievole

Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Michele Morriello, con sede in Firenze, viale A. Gramsci n. 53, email [sds@dpo-rpd.eu](mailto:sds@dpo-rpd.eu), tel. (+39) 371 3057734.



Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Poiché l'attività oggetto del contratto comporta per l'Aggiudicatario il trattamento di dati personali per conto della SdS Valdinievole, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il presente contratto designa l'Aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento e quest'ultimo:

- a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente contratto soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- i) è responsabile per quanto di propria competenza per l'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.

In ogni caso, nell'esecuzione del presente contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del contratto con la SdS Valdinievole. In questo caso, corre l'obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell'espletamento del contratto. In caso di dubbio nell'interpretazione di queste norme durante l'esecuzione del contratto sarà possibile rivolgersi direttamente al Responsabile del Procedimento con il quale ha rapporti per avere più opportune istruzioni in proposito.

## **Art. 22 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla vigente normativa in materia di Appalti e contratti della pubblica amministrazione.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n° 82 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Dott./ssa ....., per SDS Valdinievole**

**Dott./essa.....Legale Rappresentante .....**